



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft**

**Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération**

**Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione**

**Autoridad da surveglianza da la procura publica federala**

Niklaus Oberholzer, 5 febbraio 2018

---

## **Rapporto finale dell'AV-MPC sul caso D.M. all'attenzione della DelCG**

---

Fa stato la versione originale in tedesco.

## Indice

<b>1</b>	<b>Considerazioni introduttive .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Considerazioni preliminari.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Estensione e limiti degli accertamenti dell'AV-MPC.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Procedimento penale del MPC per sottrazione di dati bancari e vendita di un CD di dati bancari al Land federale tedesco NRW .....</b>	<b>4</b>
4.1	Avvio del procedimento penale .....	4
4.2	Prime informative dei media circa l'identità dei funzionari del fisco tedesco ...	5
4.3	Rapporto d'indagine della polizia cantonale di Zurigo del 27 luglio 2010.....	5
4.4	Indagini della PGF e rapporto finale del 26 maggio 2011 .....	6
4.5	Primo supplemento di rogatoria del MPC del 3 dicembre 2010 .....	6
4.6	Rapporto supplementare della PGF del 19 settembre 2011 .....	6
4.7	Estensione del procedimento penale a tre funzionari tedeschi l'8 marzo 2012.	7
4.8	Secondo supplemento di rogatoria del MPC del 20 marzo 2012 .....	7
4.9	Stato attuale del procedimento .....	7
4.10	Valutazione .....	7
<b>5</b>	<b>Possibile coinvolgimento del MPC in attività che si ritiene D.M. abbia svolto per il SIC.....</b>	<b>9</b>
5.1	Nessuna informazione al MPC sul presunto impiego di D.M. per acquisire le generalità dei tre funzionari del fisco tedesco .....	9
5.2	Valutazione .....	9
<b>6</b>	<b>Procedimento penale del MPC nei confronti di D.M. e due coimputati per spionaggio e progettata vendita di dati bancari.....</b>	<b>9</b>
6.1	Considerazione preliminare .....	9
6.2	Interrogatori di D.M. nell'ambito del procedimento penale nei suoi confronti	10
6.3	Consultazione degli atti nel procedimento penale contro D.M. ....	11
6.4	Ricezione dei verbali d'interrogatorio di D.M. in un procedimento penale condotto dalla procura di Bochum contro uno dei tre coimputati .....	12
6.5	Principio della completezza degli atti .....	12
6.6	Principi del diritto di consultare gli atti .....	13
6.7	Restrizioni del diritto di essere sentiti .....	14
<b>7</b>	<b>Valutazione finale .....</b>	<b>17</b>

## 1 Considerazioni introduttive

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha presentato il 17 maggio 2017 un rapporto intermedio circa gli accertamenti finora svolti nell'ambito del noto caso di spionaggio. Il Rapporto metteva in risalto sostanzialmente tre aspetti:

1. In relazione all'apertura di un procedimento penale nei confronti di funzionari del fisco tedesco, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si è avvalso di informazioni presumibilmente fornite da D.M.?
2. Il MPC è coinvolto nelle attività che D.M. asserisce di aver svolto per il Servizio attività informative della Confederazione?
3. Concedendo il diritto di consultare i verbali d'interrogatorio di D.M., il MPC ha violato standard di procedura penale?

Il 24 maggio 2017 la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG) ha deciso di esaminare più approfonditamente il caso «D.M.» con un'ispezione. Il 21 giugno 2017 si è svolta una discussione congiunta tra DelCG e AV-MPC, in occasione della quale si è deciso che la DelCG avrebbe coordinato i futuri accertamenti e redatto un rapporto finale riguardante tutte le autorità e i servizi coinvolti. Il presente rapporto dell'AV-MPC all'attenzione della DelCG prende pertanto in esame esclusivamente attività in qualche modo legate al MPC.

## 2 Considerazioni preliminari

Pare qui opportuna una seconda considerazione preliminare. In relazione agli accertamenti qui considerati, sono in discussione due procedimenti penali riguardanti fattispecie differenti. Il primo complesso fattuale riguarda l'acquisto di informazioni bancarie del Credit Suisse da parte del Land federale tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia (NRW) negli anni 2009/2010 e la presunta partecipazione di D.M. al completamento delle generalità di tre funzionari del fisco tedesco. Il procedimento penale nei confronti di D.M. si basa invece su una denuncia dell'UBS che si riferiva alla presunta operazione di spionaggio di dati dei propri clienti nel 2014. Entrambi i procedimenti penali sono in effetti stati condotti dal MPC, ma si riferiscono a due diversi complessi fattuali che non presentano alcun nesso temporale, geografico o personale. Il primo procedimento vedeva D.M. coinvolto in veste di informatore del SIC. Il secondo vede D.M. imputato in quanto sospettato di aver preso parte direttamente all'operazione di spionaggio e alla progettata vendita di informazioni bancarie.

Dal punto di vista delle disposizioni in materia di vigilanza, rileva per il momento solo il primo procedimento penale nei confronti dei soggetti coinvolti nella vendita del CD con i dati bancari e dei tre funzionari del fisco tedesco. Questo procedimento non è rivolto contro D.M., che si ritiene a questo riguardo abbia solamente contribuito all'acquisizione delle generalità complete dei tre funzionari tedeschi. Il secondo procedimento penale vede invece D.M. e altre due persone in veste di imputati, accusati di aver effettuato operazioni di spionaggio su dati bancari con l'intenzione di venderle. Se la difesa solleva obiezioni circa il secondo procedimento, non spetta all'AV-MPC prendere posizione al riguardo. Tale procedimento si trova ancora in fase di istruzione. Le indagini sono ancora in corso e per le parti sono ancora aperte tutte le

strade per chiamare in causa condotte illecite effettive o presunte da parte delle autorità penali. Le parti si possono muovere in questo senso già oggi con una procedura di ricorso in ambito penale oppure, a seguito di atto d'accusa, con procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale penale federale a Bellinzona e successivamente anche con procedura d'impugnazione dinanzi al Tribunale federale svizzero. Ci si riferisce qui soprattutto a tutti gli aspetti concernenti la motivazione a monte del sospetto di reato nei confronti di D.M., le indagini condotte su di lui e i reati a lui imputati con riferimento all'operazione di spionaggio e alla progettata vendita di informazioni bancarie. A questo riguardo l'AV-MPC non deve pronunciarsi, rientrando nelle sue competenze la sola vigilanza generale sul MPC, ma non la vigilanza giuridica nel singolo caso concreto. All'Autorità è espressamente vietato, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LOAP, impartire istruzioni relativamente a un caso specifico circa l'apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento, istruzioni per l'accusa in giudizio e per l'esercizio di rimedi giuridici.

### **3 Estensione e limiti degli accertamenti dell'AV-MPC**

L'AV-MPC esercita l'attività di vigilanza sul MPC, al quale può chiedere di fornire informazioni e anche rapporti sulla sua attività e presso cui può effettuare ispezioni (art. 30 cpv. 1 e 2 LOAP). L'AV-MPC ha facoltà di consultare gli atti procedurali nella misura in cui l'adempimento del suo mandato lo richieda (art. 30 cpv. 2 LOAP). La competenza in materia di vigilanza sul Servizio attività informative della Confederazione (SIC) e sulla Polizia giudiziaria federale (PGF) è attribuita ad altre autorità.

L'AV-MPC è tenuta esclusivamente a verificare la condotta del MPC e, per la sua attività di valutazione e giudizio, può basarsi solo su atti e informazioni del MPC. Non ha accesso a documenti del SIC e della PGF e pertanto non dispone di informazioni sulla collaborazione di D.M. con altre autorità o servizi della Confederazione. Questa lacuna potrà essere colmata solo dalla DelCG, alla quale è attribuito ampio diritto d'informazione in virtù dell'alta vigilanza parlamentare.

## **4 Procedimento penale del MPC per sottrazione di dati bancari e vendita di un CD di dati bancari al Land federale tedesco NRW**

### **4.1 Avvio del procedimento penale**

Sulla scorta di specifiche segnalazioni, il MPC ha avviato l'8 febbraio 2010 un'inchiesta penale contro ignoti in relazione alla sottrazione di dati bancari e alla loro trasmissione alle autorità fiscali tedesche. Le rogatorie indirizzate il 12 febbraio 2010 ai pubblici ministeri dei Land federali della NRW, della Baviera e del Baden-Württemberg e il 25 ottobre 2010 alla procura generale di Karlsruhe sono rimaste senza risposta.

## **4.2 Prime informative dei media circa l'identità dei funzionari del fisco tedesco**

L'amministrazione delle finanze del Land federale NRW ha pubblicamente reso noto nel febbraio 2010 di aver acquisito dalla Svizzera una serie di dati bancari di clienti tedeschi e di averli consegnati alla giustizia. Già in precedenza erano apparsi sui media tedeschi vari articoli sull'acquisto progettato dall'amministrazione delle finanze NRW di un CD di dati. Il 10 giugno 2010 il Tages-Anzeiger riferiva, basandosi su una pubblicazione del Financial Times Deutschland, che la procura di Düsseldorf aveva allegato al fascicolo istruttorio il presunto materiale incriminante fornito dal suo informatore dell'amministrazione finanziaria dell'epoca e aveva poi spedito detto fascicolo ai procuratori di diversi Land federali interessati. Il documento di 19 pagine, originariamente riservato, è poi diventato liberamente consultabile dai legali degli accusati nell'ambito dei procedimenti penali fiscali a seguito di domanda di accesso al fascicolo. Essendo così di fatto diventato pubblico, il dossier potrebbe anche essere arrivato in Svizzera. In questa documentazione si sarebbe persino fatto il nome degli ispettori fiscali legati all'informatore, che quindi in futuro non avrebbero più potuto operare sotto copertura. Il portavoce della procura di Düsseldorf ha respinto l'accusa di errore istruttorio, dichiarando che la procura non aveva altra scelta che acquisire agli atti tutto ciò che era rilevante per il procedimento.

## **4.3 Rapporto d'indagine della polizia cantonale di Zurigo del 27 luglio 2010**

Il 27 luglio 2010 la polizia cantonale (POLCANT) di Zurigo ha trasmesso al MPC un rapporto d'indagine concernente la partecipazione alla vendita di informazioni bancarie ottenute illegalmente, segnalando che una banca domiciliata in Austria aveva segnalato un'attività sospetta di riciclaggio in relazione alla rimessa di un consistente importo di denaro in Austria e che a questo riguardo l'Interpol (IP) Vienna aveva chiesto alla POLCANT ZH di svolgere ulteriori indagini. Un residente in Svizzera cliente di una banca austriaca si sarebbe contraddetto in sede di richiesta di chiarimenti interna alla banca circa la provenienza di un bonifico, prospettando l'esibizione di ulteriore documentazione. Alla fine la banca avrebbe ricevuto copia di una lettera del 19 febbraio 2010 della direzione superiore delle finanze della Renania a un notaio tedesco, stando alla quale l'importo di 2,5 milioni di Euro di cui il presidente della direzione superiore delle finanze aveva disposto il pagamento «serviva a saldare un'obbligazione contrattuale del Land della Renania settentrionale-Vestfalia nei confronti del beneficiario del pagamento», che avrebbe contattato il notaio.

Come si può ulteriormente evincere dal rapporto, la POLCANT di Zurigo ha individuato la possibile connessione tra la segnalazione di sospetto riciclaggio e l'acquisto di dati bancari solo dopo che sui media erano già comparsi diversi articoli sui dati rubati al Credit Suisse.

Al rapporto d'indagine della POLCANT ZH era peraltro allegata anche una nota del servizio tributario preposto alle questioni penali fiscali e all'ispettorato fiscale di Wuppertal destinata alla procura di Düsseldorf di data 8 marzo 2010, che elencava in ordine cronologico e descriveva sommariamente quanto verificatosi in relazione all'acquisizione del CD con i dati bancari. Le persone partecipanti per il fisco tedesco alle

trattative erano indicate con le sigle da P1 a P5, con la precisazione che P4 e P5 avevano svolto solo un ruolo secondario.

#### **4.4 Indagini della PGF e rapporto finale del 26 maggio 2011**

Dopo aver ricevuto il rapporto della POLCANT di Zurigo, la PGF ha intensificato la propria attività investigativa, venendo tra l'altro in possesso di documenti della procura di Düsseldorf, che dal canto suo aveva avviato, in relazione ai dati bancari acquistati, un'indagine penale nei confronti di clienti e collaboratori del Credit Suisse. In una nota del servizio tributario preposto alle questioni penali fiscali e all'ispettorato fiscale di Wuppertal del 29 giugno 2009, si potevano leggere non solo affermazioni circa la (prevista) procedura, ma anche i nomi dei tre funzionari del fisco tedesco coinvolti nell'acquisizione dei dati bancari. Inoltre, in una nota della procura di Düsseldorf circa un'interrogazione telefonica al servizio tributario di Wuppertal del 10 marzo 2010, i nomi dei tre funzionari, che nella nota del servizio tributario di Wuppertal dell'8 marzo 2010 erano sostituiti da sigle convenzionali (cfr. n. 4.3 sopra), erano stati associati alle posizioni da P1 a P3.

Nel suo rapporto finale del 26 maggio 2011, la PGF denunciava tra l'altro i tre funzionari del fisco tedesco indicandone i nomi e chiedeva nel concreto l'avvio di un'indagine penale – in precedenza condotta solo contro ignoti – contro il responsabile del servizio tributario di Wuppertal e altri due funzionari dell'ispettorato fiscale di Düsseldorf e di Wuppertal.

#### **4.5 Primo supplemento di rogatoria del MPC del 3 dicembre 2010**

Rimaste senza risposta le prime richieste di rogatoria genericamente formulate del 12 febbraio e 25 ottobre 2010 (cfr. n. 4.1 sopra), il 3 dicembre 2010 il MPC si rivolgeva nuovamente alla procura generale del NRW con un primo supplemento alla sua richiesta originaria, chiedendo non solo di fare chiarezza sugli esatti retroscena del pagamento effettuato dalla direzione superiore delle finanze del Land NRW a favore del notaio tedesco, ma anche espressamente di interrogare il responsabile del servizio tributario di Wuppertal, indicato per nome nella rogatoria, circa la sua «nota interna sulla dinamica dell'acquisto di dati dal Credit Suisse» dell'8 marzo 2010. Inoltre il MPC richiedeva l'interrogatorio di altri tre collaboratori, indicati per nome, dell'ispettorato fiscale di Wuppertal. Il supplemento di rogatoria del 3 dicembre 2010 riportava all'epoca solo i nomi e la sede di lavoro delle persone da sentire ed è rimasto senza risposta da parte della procura generale del NRW.

#### **4.6 Rapporto supplementare della PGF del 19 settembre 2011**

La PGF riferiva il 19 settembre 2011 al MPC con un rapporto supplementare, nel quale segnalava che il rapporto finale indicava quattro cittadini tedeschi quali soggetti coinvolti (il notaio in quanto beneficiario dei pagamenti e tre collaboratori delle autorità fiscali). In mancanza di risposte dalla Germania, le loro generalità erano note

solo frammentariamente. «Nel frattempo la Polizia giudiziaria federale è venuta a conoscenza delle seguenti generalità», frase seguita da un elenco dei tre funzionari del fisco tedesco con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita, professione, datore di lavoro e indirizzo privato. Il rapporto supplementare della PGF non fornisce informazioni circa l'origine di questi dati.

#### **4.7 Estensione del procedimento penale a tre funzionari tedeschi l'8 marzo 2012**

L'8 marzo 2012 il MPC ha esteso l'inchiesta penale per sottrazione di informazioni bancarie e acquisto del CD con dati bancari al responsabile del servizio tributario di Wuppertal e altri due collaboratori delle autorità fiscali di Wuppertal e Düsseldorf, spiccando il 15 marzo mandati d'arresto nei confronti dei tre funzionari con efficacia sul territorio nazionale. Non si è provveduto a una segnalazione internazionale.

#### **4.8 Secondo supplemento di rogatoria del MPC del 20 marzo 2012**

Il 20 marzo 2012 il MPC si rivolgeva nuovamente alla procura generale del NRW con un secondo supplemento di rogatoria, informando preliminarmente circa lo stato attuale del procedimento penale in corso in Svizzera e l'estensione dell'inchiesta penale ai tre funzionari tedeschi. Al contempo rendeva noto alla procura generale di aver spiccato in Svizzera mandato d'arresto per i tre funzionari. Il MPC rinnovava la richiesta di interrogare i cittadini tedeschi, nei confronti dei quali è in corso il procedimento penale svizzero che li vede imputati.

#### **4.9 Stato attuale del procedimento**

Il procedimento penale nei confronti dei tre imputati coinvolti nella sottrazione di dati bancari e nella vendita del CD si è concluso. Uno degli imputati era già stato condannato il 15 dicembre 2011 con rito abbreviato. Nei confronti di altri due imputati sono stati pronunciati il 5 settembre 2013 decreti di abbandono con confisca di valori patrimoniali.

Il procedimento penale nei confronti dei tre funzionari tedeschi è stato temporaneamente sospeso il 29 giugno 2015. I mandati d'arresto del 15 marzo 2012 sono ancora in vigore.

#### **4.10 Valutazione**

È assodato che il MPC ha avviato le proprie indagini per sospetto spionaggio economico nei confronti dei funzionari del fisco tedesco senza la partecipazione o la collaborazione del SIC. L'identità dei funzionari coinvolti dalle autorità fiscali tedesche nell'acquisto del CD di dati bancari era nota. Le informazioni riportate nella prima richiesta di rogatoria rivolta dal MPC alla procura generale del NRW del dicembre 2010 includevano infatti già i nomi e altre informazioni relative al luogo di lavoro

dei sospettati. Queste informazioni si basavano sui documenti acquisiti dalla POL-CANT di Zurigo e dalla PGF.

La data del primo supplemento di rogatoria di dicembre 2010 è determinante per il fatto che, stando alle informazioni oggi note, D.M. dev'essere venuto in possesso delle generalità complete dei tre funzionari solo sulla scorta del rapporto finale della PGF di maggio 2011. Come già affermato (cfr. numero 4.6 sopra), nel rapporto supplementare della PGF di settembre 2011 non si riscontrano accenni alla provenienza delle generalità trasmesse. Tantomeno era allegata al rapporto supplementare una precedente corrispondenza tra PGF e SIC. Il MPC era a conoscenza per sommi capi del fatto che la PGF si era messa in contatto anche con il SIC in relazione all'acquisizione delle generalità complete. Non era informato invece circa l'azione concreta della PGF o del SIC, secondo quanto affermato dal responsabile di procedimento del MPC nell'audizione svolta dall'AV-MPC. In particolare il MPC non era a conoscenza, fino all'interrogatorio di D.M. di febbraio 2015, del fatto che questi nell'estate/autunno 2011 era stato consultato dal SIC al fine di acquisire le generalità complete. Se alla data del rapporto finale della PGF di maggio 2011 le generalità esatte dei funzionari del fisco non erano ancora note, il MPC entrava in possesso di ulteriori dettagli, in particolare nome di battesimo, data di nascita, datore di lavoro e indirizzo di residenza, solo con il rapporto supplementare della PGF di settembre 2011. Ciò ha senza dubbio reso più facile per il MPC disporre a marzo 2012 l'estensione del procedimento – inizialmente istruito solo contro ignoti – e spiccare i mandati d'arresto nei confronti dei tre funzionari tedeschi. Queste informazioni aggiuntive non rivestivano però rilevanza determinante ai fini della vera e propria inchiesta penale, dato che l'identità dei funzionari era nota anche senza questi dati.

A fini di completezza si precisa che il MPC ha dichiarato nel secondo supplemento di rogatoria di marzo 2012 che nel primo supplemento di dicembre 2010 la denominazione «P2» non si poteva ancora associare al funzionario del servizio tributario di Düsseldorf, nuovo personaggio coinvolto nel procedimento. Al contempo va però osservato che questo nome comprensivo della funzione professionale ricoperta era già incluso nel rapporto finale della PGF di maggio 2011, sebbene le sue esatte generalità siano state rese note successivamente, vale a dire solo con il rapporto supplementare della PGF di settembre 2011.

A causa dei limiti del fatto che i poteri di accertamento dell'AV-MPC sul MPC, all'Autorità non sono note le esatte circostanze dell'acquisizione delle generalità complete. Secondo l'AV-MPC è determinante che il MPC, in sede di acquisizione delle generalità complete dei tre funzionari tedeschi, non fosse a conoscenza delle esatte modalità con cui la PGF era entrata in possesso di tali informazioni. Tale osservazione pare senz'altro plausibile, dato che il MPC, nella sua qualità di responsabile della procedura preliminare (cfr. art. 16 cpv. 2 CPP), stabilisce su cosa la polizia debba ancora indagare, mentre ricade nell'esclusiva sfera di competenza della polizia decidere le modalità con cui farlo. Tantomeno in termini di vigilanza sul MPC si ritiene di dover obiettare che gli atti procedurali del MPC non includono l'eventuale corrispondenza tra PGF e SIC. Infatti il fascicolo procedurale del MPC può contenere solo documenti dallo stesso redatti o consultati o allo stesso rimessi da autorità, parti private o altri partecipanti al procedimento.



## **5 Possibile coinvolgimento del MPC in attività che si ritiene D.M. abbia svolto per il SIC**

### **5.1 Nessuna informazione al MPC sul presunto impiego di D.M. per acquisire le generalità dei tre funzionari del fisco tedesco**

Fino all'interrogatorio di D.M. del 6 febbraio 2015, il MPC non sapeva che questi nell'estate/autunno 2011 poteva essere stato coinvolto nell'acquisizione delle generalità dei tre funzionari del fisco tedesco. Ne è venuto a conoscenza per la prima volta dopo che D.M. in occasione del citato interrogatorio ha parlato di un complotto delle autorità tedesche, il suo difensore gli ha rivolto la domanda aggiuntiva circa le circostanze in cui avrebbe incrociato le autorità tedesche riguardo alle informazioni bancarie e D.M. ha descritto la propria collaborazione all'acquisizione delle generalità in questione. Secondo il MPC, il SIC ha confermato la prima volta il 23 febbraio 2015, in occasione di un colloquio (del quale il MPC non conserva agli atti alcuna nota), il fatto che a gennaio 2011 la PGF ha chiesto aiuto al SIC in merito alle generalità dei funzionari, a giugno 2011 ha affidato un incarico in tal senso a D.M. e questi a settembre 2011 ha fornito le informazioni richieste.

### **5.2 Valutazione**

Il MPC non è stato in alcun modo coinvolto nelle attività di D.M. volte all'acquisizione delle generalità complete dei tre funzionari del fisco tedesco e ne è venuto a conoscenza per la prima volta solo a febbraio 2015, quindi circa tre anni dopo l'emissione dei mandati d'arresto nei confronti dei tre funzionari a marzo 2012.

## **6 Procedimento penale del MPC nei confronti di D.M. e due coimputati per spionaggio e progettata vendita di dati bancari**

### **6.1 Considerazione preliminare**

Alla cifra numero 2 sopra riportata si è già accennato al fatto che D.M. è stato coinvolto nel primo procedimento penale del 2010, riguardante l'acquisizione di dati bancari e la vendita di un CD di dati al Land federale tedesco NRW, esclusivamente in veste di informatore del SIC. Per contro, il secondo procedimento penale del 2015 era rivolto direttamente contro D.M. e due coimputati, sospettati di aver preso parte direttamente all'operazione di spionaggio e alla progettata vendita di dati bancari.

## 6.2 Interrogatori di D.M. nell'ambito del procedimento penale nei suoi confronti

Il 12 gennaio 2015 l'UBS ha sporto denuncia contro D.M. e ignoti per sospetto spionaggio economico. Ricevuta la denuncia, il 13 gennaio 2015 il MPC ha avviato un'inchiesta penale contro D.M., procedendo a ulteriori accertamenti e disponendo tra l'altro anche misure di sorveglianza segrete. Il 2 febbraio D.M. è stato arrestato per ordine del MPC e il 6 febbraio 2015 è stato interrogato dalla PGF, alla presenza del suo legale, in merito ai reati contestatigli.

D.M. si è inizialmente pronunciato nel merito, sostenendo tra l'altro che le imputazioni contestate servivano evidentemente a metterlo fuori gioco. Dopo di che il suo difensore gli ha rivolto il seguente quesito aggiuntivo: «In quali circostanze ha all'occorrenza incrociato le autorità tedesche riguardo alle informazioni bancarie?». D.M. ha quindi fatto mettere a verbale, senza riserve e senza alcun impegno di riservatezza, di aver operato fino a un anno prima per il SIC in veste di fonte esterna; una collaborazione che fino a quel momento non ancora cessata. In relazione all'acquisto di informazioni bancarie da parte del Land federale tedesco NRW, all'epoca gli sarebbe stata consegnata una lista di nomi di ispettori fiscali tedeschi, che lui doveva completare con l'aiuto della sua rete di contatti. Incarico che egli sostiene di aver adempiuto, dopo di che si è giunti alla segnalazione internazionale da parte del MPC. Successivamente il SIC si sarebbe nuovamente rivolto a lui chiedendogli se fosse possibile infiltrare un informatore nell'ispettorato fiscale tedesco allo scopo di acquisire informazioni dirette. D.M. ha affermato di aver accettato quest'incarico e di averne parlato con la sua fonte tedesca. Dopo di che avrebbero «insediato» una persona nell'organico dell'autorità fiscale del NRW. D.M. sostiene di non aver fino a quel momento ricevuto informazioni da questa persona; ma sul suo laptop ci sarebbe una prima bozza di rapporto. Rispondendo a un'ulteriore domanda aggiuntiva del suo difensore, D.M. ha dichiarato di aver appreso dalla sua fonte in Germania che la segnalazione internazionale disposta dal MPC per i tre funzionari tedeschi avrebbe suscitato una reazione indignata nel servizio addetto alle ispezioni fiscali del NRW e che «ci si» sarebbe posti l'obiettivo di individuare le persone coinvolte e di renderle inoffensive.

Dopo essere stato invitato dai responsabili del procedimento a documentare le proprie asserzioni circa la collaborazione con il SIC perché potessero essere verificate, D.M. ha inizialmente fatto mettere a verbale quanto segue: «Vi considero persone della polizia federale e del Ministero pubblico della Confederazione legate al segreto d'ufficio, che sanno come trattare queste informazioni». Dopo di che si è espresso circa la sua asserita collaborazione con il SIC. A tale proposito non sarebbe mai stato conferito un mandato scritto e D.M. non avrebbe nemmeno dovuto sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza. Avrebbe ricevuto da un collaboratore del SIC di nome «Andi» un telefono cellulare speciale col quale potevano comunicare per SMS. Successivamente gli sarebbe stato consegnato anche un laptop sul quale redigere i propri rapporti e con cui trasmetterli. Tramite «Andi» sarebbe anche entrato in contatto con il capo di quest'ultimo di nome I. o E. (indicato nel verbale d'interrogatorio con il nome intero). Ha affermato di essersi incontrato una volta anche con Paul Zinniker, che lo voleva conoscere di persona. D.M. ha affermato di rilasciare di malavoglia le sue dichiarazioni relative al SIC, ma di avere la sensazione che fosse in corso una grossa operazione contro di lui, forse dei servizi tedeschi.

Il 5 marzo 2015 si è svolto, alla presenza del suo legale, un altro interrogatorio su delega svolto dalla PGF. Dapprima D.M. è stato interrogato circa i pagamenti in denaro da lui già ricevuti in occasione delle trattative per l'acquisto e il trasferimento di dati bancari. Dopo di che D.M. ha fornito informazioni circa diversi documenti sequestrati. Infine D.M. ha ribadito di aver acquisito, su mandato del SIC e con la collaborazione di un partner, le generalità dei funzionari del fisco tedesco e di aver poi infiltrato una talpa nell'ispettorato fiscale del NRW.

### **6.3 Consultazione degli atti nel procedimento penale contro D.M.**

Il 12 febbraio 2015 il MPC ha esteso il procedimento penale avviato il 13 gennaio 2015 contro D.M. a un altro coimputato e il 1° settembre 2015 ad altri due coimputati residenti in Germania. A seguire la PGF ha svolto, su mandato del MPC, interrogatori con tutti e tre i coimputati. Il MPC ha correntemente informato i difensori degli accusati (quattro in totale), tra cui anche il difensore di D.M., delle date dei futuri interrogatori, facendo loro presenti i diritti a prendervi parte previsti dalla legge. D.M. e il proprio legale hanno partecipato all'interrogatorio di un coimputato in data 8 aprile 2015. Avendo il MPC informato il difensore di D.M. anche dei successivi interrogatori degli altri due coimputati, il legale ha comunicato di non poter partecipare agli incontri previsti, sottoponendo però contestualmente al MPC concreti quesiti interrogativi.

Il 19 marzo 2015 il MPC ha concesso per la prima volta al legale di D.M. di consultare gli atti. Una seconda notifica relativa agli atti nel frattempo raccolti è avvenuta il 27 agosto 2015. Il difensore di D.M. non ha presentato altre richieste di esame degli atti. Gli atti sono stati resi accessibili agli avvocati degli altri coimputati inizialmente il 10 giugno 2015 e il 6 ottobre 2015. Al termine degli interrogatori, il 14 gennaio 2016 il MPC ha trasmesso nuovamente gli atti ai difensori dei quattro coimputati. Gli atti fino a quel momento raccolti sono stati notificati ai difensori in formato elettronico su una chiavetta USB. Come da richiesta i legali, tra cui anche quello di D.M., hanno restituito al MPC senza commenti le chiavette da loro cancellate. Non sono state sollevate obiezioni circa la concessione del diritto di consultare gli atti a tutti e quattro i coimputati.

Resta da aggiungere che il 9 ottobre 2015 il difensore di un coimputato si è rivolto al MPC, consegnandogli diverse dichiarazioni personali del suo cliente e altra documentazione. Nell'occasione il legale ha chiesto l'adozione di misure di protezione previste dalla procedura penale, non concedendo a D.M. e al suo difensore di consultare uno specifico documento e obbligandoli a rimanere in silenzio quantomeno per la durata delle indagini. Il 15 ottobre 2015 il MPC ha comunicato al difensore del coimputato che il documento indicato non poteva essere messo agli atti per mancanza di un legame oggettivo e che inoltre non c'era motivo di obbligare D.M. e il suo legale a mantenere il segreto. Questa disposizione non è stata impugnata e al momento della consultazione degli atti il 14 gennaio 2016 si trovava, come tutti gli altri documenti, tra gli atti procedurali.

## **6.4 Ricezione dei verbali d'interrogatorio di D.M. in un procedimento penale condotto dalla procura di Bochum contro uno dei tre coimputati**

Anche la procura di Bochum ha contemporaneamente condotto contro uno dei coimputati del procedimento penale nei confronti di D.M. un procedimento istruttorio (separato) per sospetta violazione della legislazione fiscale tedesca. Dall'atto d'accusa della procura generale presso la corte federale del procedimento penale (tedesco) contro D.M. si può evincere che il 29 aprile 2016 il citato coimputato ha trasmesso alla procura di Bochum estratti del fascicolo penale svizzero, tra cui anche i verbali d'interrogatorio di D.M. Tali documenti hanno poi fornito – insieme ad altre informazioni – lo spunto per l'avvio del procedimento istruttorio condotto in Germania nei confronti di D.M. per sospetta attività di agente dei servizi segreti.

Ci si chiede pertanto se il MPC nel caso in questione avrebbe dovuto rifiutare di concedere la consultazione degli atti, in particolare dei verbali d'interrogatorio di D.M., ai tre coimputati. L'AV-MPC è consapevole di non disporre della competenza di giudicare in via definitiva su questioni di diritto in casi concreti. Ciò però non le deve impedire di esprimere un parere in ordine alla problematica di fondo del permesso di consultare gli atti dal punto di vista di un'autorità di vigilanza.

## **6.5 Principio della completezza degli atti**

Il Tribunale federale ha stabilito già quasi 30 anni fa che rientra tra i principi elementari del diritto di procedura penale la necessità che tutti i rilievi effettuati nell'ambito di un procedimento penale siano documentati. Dal diritto costituzionalmente garantito di essere sentiti discende il diritto alla consultazione degli atti. Se dev'essere possibile esercitare con efficacia tale diritto, è necessario che sia messo agli atti tutto ciò che si riferisce alla causa. Il diritto di consultare gli atti perde sostanza se i documenti disponibili per la consultazione sono lacunosi<sup>1</sup>. Oggi l'art. 100 CPP sancisce il principio della completezza degli atti. Questa disposizione è integrata dalle norme sulla verbalizzazione (art. 76 segg. CPP), in particolare sulla verbalizzazione degli interrogatori (art. 78 CPP). In letteratura si sottolinea la necessità che gli atti includano tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione, sia a carico che a discarico. «Non ci possono essere documenti segreti<sup>2</sup>». Se solo c'è una minima probabilità che l'esito di un'indagine possa assumere rilevanza ai fini dell'imputazione o della misura della pena, dev'essere messo agli atti<sup>3</sup>.

Non vi è dunque dubbio alcuno circa il fatto che la PGF era non solo autorizzata, ma addirittura tenuta a mettere a verbale le dichiarazioni rese da D.M. nel corso degli interrogatori, tanto più che le affermazioni concernenti il SIC non sono state rese in risposta a domanda dell'autorità, ma solo a domanda aggiuntiva del difensore. In questo modo D.M. e il suo legale hanno dichiarato con massima evidenza che secondo loro alla descritta collaborazione con il SIC va attribuita valenza decisiva in sede di valutazione dei reati contestati e che la stessa deve fornire un contributo sostanziale a discarico di D.M. Evidentemente all'epoca D.M. e il suo legale non avevano ancora

---

<sup>1</sup> DTF 115 Ia 97 consid. 4.

<sup>2</sup> BSK StPO, SCHMUTZ, N 10 in merito all'art. 100 CPP; così già NOLL, Strafprozessrecht, 1977, 18.

<sup>3</sup> Sentenza TF 6B\_729/2011 consid. 4.8.2; sentenza TF 1B\_171/2013 consid. 2.5.

considerato che la strategia difensiva adottata avrebbe potuto comportare anche degli svantaggi, come si è potuto constatare solo successivamente.

Se D.M. e il suo legale avessero solo voluto informare in via riservata il MPC circa i contatti con il SIC, sarebbero stati liberi di concludere per il momento l'interrogatorio formale dopo aver risposto alle domande poste dai responsabili del procedimento. Avrebbero anche potuto richiedere, per le ulteriori affermazioni concernenti la collaborazione con il SIC, le misure di protezione espressamente previste dalla legge, ad esempio la garanzia dell'anonimato (art. 150 CPP) oppure – se ritenute soddisfatte le relative condizioni – anche le altre misure a protezione degli agenti infiltrati (art. 151 CPP). Tale modo di procedere non rientrava però evidentemente a quel tempo nelle intenzioni di D.M. Il suo scopo non consisteva nel fornire al MPC ulteriori informazioni circa determinati accadimenti. Il suo comportamento formava piuttosto parte integrante di una chiara strategia difensiva. I reati contestatigli dovevano essere confutati e presentati come frutto di un complotto attraverso il riferimento ai presunti stretti contatti da lui intrattenuti con il SIC. In questo modo, però, dal suo punto di vista era anche assolutamente necessario che le dichiarazioni rese al riguardo venissero messe formalmente a verbale, per potersene avvalere a proprio favore in un eventuale successivo procedimento giudiziario.

L'affermazione a suo tempo resa da D.M., secondo cui egli considerava i funzionari che lo interrogavano tenuti al segreto d'ufficio e in grado di gestire tali informazioni, non cambia nulla al riguardo. Infatti il segreto d'ufficio si riferisce esclusivamente alla rivelazione di un segreto a una persona terza non autorizzata. Ma se la rivelazione è prescritta dalla legge, decade l'obbligo di mantenere il segreto internamente agli uffici<sup>4</sup>. Il segreto d'ufficio non opera quindi a priori nei confronti delle autorità che, con diverse funzioni, si occupano della medesima questione. In particolare la polizia non può invocare il segreto d'ufficio nei confronti del Ministero pubblico e dell'autorità giudiziaria, quando abbia compiuto atti ufficiali nell'ambito di un'inchiesta penale<sup>5</sup>.

## 6.6 Principi del diritto di consultare gli atti

Il diritto di consultare gli atti forma parte integrante e sostanziale del diritto costituzionalmente garantito di essere sentiti<sup>6</sup>. Con tale diritto si intende assicurare che le persone interessate da un procedimento federale siano a conoscenza delle basi su cui le autorità fondano le proprie decisioni<sup>7</sup>. Le parti hanno fundamentalmente diritto di consultare tutti gli atti del procedimento penale. Un'eventuale restrizione è ammessa solo alle condizioni di cui all'art. 108 CPP (art. 101 cpv. 1 CPP).

Se più persone hanno partecipato a un reato in veste di coautori o compartecipi, tutti gli imputati sono perseguiti e giudicati congiuntamente dalle medesime autorità (art. 29 cpv. 1 CPP; art. 33 cpv. 1 CPP). La disgiunzione del procedimento è ammessa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, solo in via eccezionale e solo in presenza di ragioni obiettive. Specialmente in presenza di presunti correi e compartecipi, la disgiunzione del procedimento è estremamente problematica

---

<sup>4</sup> DTF 114 IV 44 consid. 3.

<sup>5</sup> DTF 140 IV 177 consid. 3.3.; cfr. anche DTF 138 IV 178 consid. 2.3.

<sup>6</sup> Art. 29 cpv. 2 Cost.

<sup>7</sup> BSK StPO, SCHMUTZ, N 1 in merito all'art. 101 CPP.

quando l'entità e le modalità della partecipazione sono oggetto di reciproca contestazione e sussiste pertanto il pericolo che un coimputato voglia addossare la responsabilità a un altro<sup>8</sup>.

Il principio del perseguimento e del giudizio congiunti dei correi e compartecipi di un reato ha in particolare conseguenze per i diritti riconosciuti dalla legge alle parti. I soggetti imputati nel medesimo procedimento hanno diritto di conoscere tutte le prove, in particolare tutte le affermazioni rese da tutte le parti in causa e da eventuali altri partecipanti al procedimento<sup>9</sup>. Allo stesso tempo sono anche autorizzati a prendere parte a tutte le operazioni di assunzione delle prove e così venire a conoscenza di tutte le affermazioni rese dai coimputati<sup>10</sup>.

L'inchiesta penale avviata a seguito della denuncia dell'UBS non era rivolta solo contro D.M., ma anche contro altri tre coimputati, ai quali era contestata l'accusa di spionaggio economico. L'inchiesta verteva sul sospetto che avessero preso parte congiuntamente, anche se contribuendo in misura diversa, allo spionaggio di dati bancari e alla progettata vendita degli stessi. I quattro coimputati erano quindi fundamentalmente autorizzati a consultare tutti gli atti. Per i coimputati sussisteva un interesse rilevante a conoscere le dichiarazioni rilasciate da tutti i soggetti coinvolti e a prendere posizione in merito. La strategia difensiva adottata da D.M. era atta a incidere direttamente sul giudizio circa i reati contestati agli altri coimputati. Se riuscisse a scagionarsi grazie al riferimento alla presunta stretta collaborazione con il SIC, questo stesso elemento potrebbe essere posto a carico delle altre persone coinvolte. Tanto più consistente deve dunque essere considerato il loro interesse a prendere compiutamente visione degli atti.

## 6.7 Restrizioni del diritto di essere sentiti

Ai sensi dell'art. 108 CPP, le autorità di perseguimento penale possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti e quindi anche di consultare gli atti se vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti o se la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (capoverso 1). Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo (capoverso 2). Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (capoverso 3). Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi (capoverso 4). Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (capoverso 5).

Si è già osservato che il Codice di procedura penale prevede speciali misure di tutela per l'interrogatorio di persone a rischio, al fine di proteggerle da eventuali svantaggi connessi alla concessione del diritto di consultare gli atti o al carattere pubblico del dibattimento. Queste misure protettive non sono mai state richieste da D.M. in nessuno stadio del procedimento, sebbene fosse a conoscenza del fatto che il procedimento penale non era rivolto solo contro di lui ma anche contro altri tre coimputati.

---

<sup>8</sup> Sentenza TF 1B\_124/2016 consid. 4.5.

<sup>9</sup> DTF 140 IV 172 consid. 1.2.2.

<sup>10</sup> Art. 147 cpv. 1 CPP; cfr. in merito DTF 139 IV 25 consid. 5.

L'interesse di D.M. consisteva nella possibilità di utilizzare le affermazioni concernenti il SIC nel procedimento penale condotto contro di lui e altri tre coimputati e quindi di porle a base del giudizio (cfr. cifra 6.5 sopra).

A prescindere da ciò, viene altresì da chiedersi se vi fossero le condizioni per la disposizione di misure di protezione. Infatti, l'adozione di misure di protezione presuppone che l'interessato sia esposto per le sue affermazioni a un rilevante pericolo per la propria vita o integrità fisica o ad altro grave pregiudizio. In giurisprudenza si fa riferimento con esempi a minacce di morte da considerare serie, aggressioni già compiute o rilevanti danni patrimoniali, ad esempio il rischio di distruzione di una casa di vacanze<sup>11</sup>. All'epoca degli interrogatori di D.M. non sussistevano indizi di questo tipo e nemmeno l'interessato vi ha fatto riferimento.

Rimane pertanto da verificare se alla concessione del diritto di consultare gli atti potessero ostare preponderanti interessi privati o pubblici. A fronte della fondamentale importanza del diritto costituzionalmente garantito di essere sentiti, si può valutare la restrizione del diritto di consultare gli atti solo in via eccezionale e solo a tutela di preponderanti interessi al mantenimento del segreto<sup>12</sup>. In letteratura si fa riferimento, per quanto riguarda gli interessi privati, ad esempio a segreti bancari, di fabbricazione, commerciali o brevettuali<sup>13</sup>. Sotto il profilo della restrizione del diritto di consultare gli atti, il Tribunale federale ha espressamente negato che la protezione da eventuali resoconti giornalistici o dall'azione di autorità estere possa costituire un interesse al mantenimento del segreto degno di tutela<sup>14</sup>.

Ogni procedimento penale rappresenta un'ingerenza nella sfera privata dell'imputato, che si trova ad affrontare accuse di rilevanza penale per le quali gli è riconosciuto il diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento (art. 113 cpv. 1 CPP). Se però si difende in giudizio, si vede spesso costretto a far mettere a verbale questioni private che avrebbe preferito trattenere per sé e non far annotare agli atti; atti accessibili non solo alla polizia, al Ministero pubblico e all'autorità giudiziaria, ma consultabili anche da altre parti del procedimento penale e sui quali è persino possibile che si discuta nell'udienza pubblica. In questo senso ogni costituzione in giudizio nel procedimento penale comporta quasi obbligatoriamente anche la rivelazione di segreti privati, a cui l'interessato non può opporsi. Se l'imputato ad esempio rilascia una confessione, può in effetti sperare in una pena più mite; ma non può pensare che non gli saranno comminate sanzioni penali. Se a suo effettivo o presunto scarico fa riferimento a particolari circostanze, ciò può comportare per lui determinati vantaggi nel procedimento penale. Non può però chiedere che gli elementi portati a scarico siano mantenuti segreti, adducendo il motivo che potrebbero comunque, in altro modo, arrecargli danno.

In occasione degli interrogatori svolti dalla PGF, D.M. ha spontaneamente fatto riferimento a una presunta stretta collaborazione con il SIC, sperando di ottenerne un vantaggio. Com'è successivamente emerso, le dichiarazioni da lui rese all'epoca – quantomeno per quanto riguarda la talpa asseritamente infiltrata nel fisco tedesco – erano decisamente esagerate. Se D.M. nel procedimento penale del MPC sperava di ottenere un vantaggio descrivendo un'interconnessione quanto più stretta possibile

---

<sup>11</sup>DTF 139 IV 265 consid. 4.2; cfr. anche Zürcher Kommentar StPO, LIEBER, N 6 in merito all'art. 108 CPP.

<sup>12</sup>Zürcher Kommentar StPO; LIEBER N 6a in merito all'art. 108 CPP.

<sup>13</sup>BSK StPO, VEST/HORBER, N 6 in merito all'art. 108 CPP.

<sup>14</sup> Sentenza TF 1B\_315/2014 consid. 4.3.

con il SIC, in sede di procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Francoforte sul Meno egli ha ritenuto conveniente relativizzare quanto più possibile la sua collaborazione con il SIC, per non correre il rischio di patire ulteriori svantaggi. In quella sede egli ha sostenuto che le sue precedenti dichiarazioni circa la presunta infiltrazione di un collaboratore nell'amministrazione finanziaria tedesca non corrispondevano ai fatti e che ha riferito questa storia nel procedimento penale svizzero poiché il procuratore pubblico competente non aveva mostrato interesse verso il mandato del SIC concernente l'acquisizione completa delle generalità.

Il solo comportamento dichiarativo diretto a ottenere vantaggi non può configurare un interesse da tutelare a mantenere il segreto. Al momento della concessione del diritto a consultare gli atti ai coimputati nel procedimento penale contro D.M., per il MPC non c'era pertanto motivo di porre restrizioni a tale diritto per tutelare legittimi interessi di D.M. a mantenere il segreto.

Ci si chiede infine se la necessità di tutelare interessi pubblici al mantenimento del segreto potesse giustificare la restrizione del diritto dei coimputati a consultare integralmente gli atti procedurali. A tale proposito si osserva nuovamente che il MPC è venuto a conoscenza per la prima volta a seguito delle dichiarazioni rese da D.M. in occasione dell'interrogatorio del 6 febbraio 2015, del fatto che questi aveva contribuito su incarico del SIC all'acquisizione delle generalità complete dei tre funzionari del fisco tedesco. Secondo il MPC, in occasione di un incontro con il SIC avvenuto il 28 gennaio 2015 al MPC era stato comunicato solamente che il SIC si era avvalso occasionalmente dei servizi di D.M. La collaborazione con lo stesso sarebbe però cessata nel mese di maggio 2014, anche perché D.M. non aveva fornito informazioni utili. Dato che in occasione dell'arresto di D.M. il 2 febbraio 2015 si è potuto procedere tra l'altro al sequestro di un telefono cellulare e di un laptop, che secondo lui gli erano stati messi a disposizione dal SIC, il 23 febbraio 2015 si è svolto un nuovo incontro tra il MPC e il SIC. Il MPC afferma di aver appreso per la prima volta in quest'occasione che il SIC aveva affidato a D.M. a giugno 2011 l'incarico di acquisire le generalità complete dei funzionari e che D.M. aveva fornito le informazioni richieste a settembre 2011. Dei due incontri tra MPC e SIC non esistono – quantomeno tra i documenti del MPC – annotazioni agli atti.

Sulla scorta dei colloqui con il SIC, il MPC ha potuto concludere che il SIC aveva cessato la collaborazione con D.M. già a maggio 2014, senza aver ricevuto da lui informazioni rilevanti. Il MPC non ravvisava dunque alcun interesse pubblico a tenere segreta la precedente collaborazione del SIC con D.M. per non compromettere operazioni future. Tantomeno sussisteva un interesse al mantenimento del segreto circa il mero fatto che il SIC – come d'altronde anche la polizia e il Ministero pubblico in generale – collabora occasionalmente con informatori, circostanza universalmente nota. Il mero timore che la rivelazione di metodi investigativi di polizia getterebbe nell'incertezza ampie fasce dell'opinione pubblica e pregiudicherebbe altresì il lavoro delle autorità di polizia, non può giustificare il mantenimento del segreto, come già stabilito dal Tribunale federale oltre 30 anni fa e ribadito recentemente<sup>15</sup>.

Infine, le dichiarazioni di D.M. non contenevano riferimenti che potessero svelare le strutture interne del SIC e in questo modo mettere a rischio l'adempimento dei suoi compiti. Negli interrogatori effettuati dalla PGF D.M. ha indicato i nomi (senza alcuna altra specificazione) di quattro presunti collaboratori del SIC con cui egli asserisce di

---

<sup>15</sup> DTF 109 Ia 273 consid. 12a; DTF 140 I 353 consid. 8.7.2.4.



aver avuto contatti in relazione all'operazione di acquisizione delle generalità complete dei funzionari tedeschi. Al MPC non è noto se tale affermazione corrisponda al vero o meno. I nomi di collaboratori di autorità statali, anche di collaboratori del SIC, non sono un segreto di Stato. In ogni caso dall'Annuario federale si può evincere che Paul Zinniker, menzionato tra gli altri da D.M., è il direttore supplente del SIC. Perciò una restrizione del diritto di essere sentiti non era necessaria nemmeno a tutela di interessi pubblici al mantenimento del segreto.

In tale misura le circostanze qui considerate si distinguono radicalmente dal procedimento penale nei confronti di un ex collaboratore informatico del SIC accusato di aver sottratto in gran quantità informazioni classificate del SIC con l'intenzione di venderle<sup>16</sup>. Se nel procedimento penale contro D.M. egli stesso ha fatto riferimento ai propri contatti con il SIC, non disponendo di ulteriori informazioni, l'altro procedimento concerneva la sottrazione indebita di una gran quantità di informazioni su persone terze o procedure interne del SIC, prive di qualsiasi legame con la persona dell'imputato.

A ciò si aggiunga che gli interessi al mantenimento del segreto non sono di regola facilmente riconoscibili dalle autorità penali. Perciò è prassi corrente che spetti in primo luogo alle parti o altri soggetti interessati il compito di segnalare ai responsabili del procedimento, con apposite istanze, eventuali circostanze particolari che richiedano segretezza, come ha provveduto a fare il difensore di un coimputato (cfr. numero 6.3 sopra). Nel presente caso né D.M. né il SIC hanno segnalato al MPC un interesse (solo ora asserito) al mantenimento del segreto, né tantomeno hanno avanzato formale richiesta di restrizione dell'accesso agli atti. Per D.M. tale comportamento sarebbe stato in contraddizione con la strategia difensiva da lui (all'epoca) adottata. Significativamente, infatti, nemmeno il suo difensore ha mai obiettato alla concessione del diritto di consultare gli atti fino all'arresto del suo cliente in Germania nell'aprile 2017. Ma nemmeno il SIC ha mai segnalato al MPC un proprio interesse al mantenimento del segreto, pur essendo consapevole che D.M. aveva descritto dettagliatamente la sua collaborazione negli interrogatori di febbraio e marzo 2015, esagerandone notevolmente la natura e la portata. Secondo il MPC il SIC ha avuto accesso ai relativi verbali d'interrogatorio (non vi è alcuna annotazione agli atti al riguardo). Anche per tale ragione, non vi era motivo per il MPC, in sede di concessione del diritto a consultare gli atti a gennaio 2016, di includere eventuali interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto nella ponderazione degli interessi in relazione al diritto dei coimputati di essere sentiti.

## 7 Valutazione finale

Dagli atti del MPC e dalle ulteriori informazioni acquisite presso il MPC si evince che:

1. il MPC non ha avuto contatti con D.M. e non l'ha mai incaricato di svolgere indagini per un procedimento penale;
2. a seguito di indagini svolte per conto proprio o dalla PGF, il MPC era a conoscenza dei nomi dei tre funzionari del fisco tedesco coinvolti a febbraio 2010

---

<sup>16</sup> TPF Camera penale 2015/41.

- nell'acquisto dei CD con i dati bancari prima che la PGF si rivolgesse al SIC per l'acquisizione delle generalità complete di queste persone;
3. il MPC non era a conoscenza, fino all'interrogatorio di D.M. di febbraio 2015, del fatto che il SIC, in relazione all'attività di acquisizione delle generalità complete messa in atto dalla PGF, aveva conferito incarico in tal senso a D.M.;
  4. la verbalizzazione delle dichiarazioni di D.M. circa la sua collaborazione con il SIC è avvenuta in conformità ai principi riconosciuti di procedura penale;
  5. in definitiva non dev'essere contestata nemmeno la concessione ai coimputati di D.M. di esaminare gli atti, tenuto conto delle relative disposizioni del Codice di procedura penale, della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Come già sostenuto in entrata (cfr. cifra 1 sopra), l'attività di vigilanza dell'AV-MPC è limitata al MPC. Le era perciò vietato raccogliere informazioni da altre autorità ed esaminare documenti di altre autorità. Il presente rapporto si basa pertanto esclusivamente su atti consultati dall'AV-MPC presso il MPC e altre informazioni acquisite dal MPC. Sarà ora compito della DelCG ampliare la prospettiva qui limitata al MPC, confrontare il presente rapporto con i risultati degli accertamenti svolti presso altre autorità e, in base a ciò, valutare la vicenda tenendo conto di ogni aspetto.